



## STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Ferrante

### TRIBUNALE DI VERONA

#### Sezione lavoro

#### Ricorso ex art. 414 c.p.c con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

**PER: La Manna Biagio** (c.f. LMNBGI84E23A509F) nato ad Avellino (AV) il 23 maggio 1984 ([doc. n. 1](#)), rappresentato e difeso, come da procura apposta su foglio separato ([doc. n. 2](#)) da intendersi conferita in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dall' avv. Francesco Ferrante (C.F. FRRFNC91M23A509S) del foro di Nola e con lo stesso elett.te dom.to in Visciano (NA) alla P.zza P.Arturo D'Onofrio n. 1. Si chiede di poter ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente indirizzo pec: avvfrancescoferrante@pec.it ovvero al seguente numero di fax 081.198.02.209.

**-ricorrente-**

#### CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del merito** (C.F. 80185250588), in persona del ministro *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Ufficio scolastico Regionale per il Veneto** (C.F. 80015150271), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio ubicato alla via Via Forte Marghera, 191 di Venezia-Mestre, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Venezia, P.zza San Marco, 63 CF 80025500325 - PEC: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Istituto comprensivo Comprensivo Statale n. 10 "Borgo Roma Est" di Verona** in persona del *l.r.p.t* rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Venezia, P.zza San Marco, 63 CF 80025500325 - PEC: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

**-resistenti-**



## **AVVERSO**

- a) avvio del procedimento disciplinare avviato dal Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - UPD - a carico del c.s. La Manna Biagio – prot. 1720 del 17.02.2023 [\(doc. n. 3\)](#);
- b) licenziamento senza preavviso disposto dal Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - UPD - in data 14.06.2023 prot. 7781 [\(doc. n. 4\)](#).

## **NONCHE'**

Eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva rettificata permanente A.T.A. 24 mesi per la provincia di Verona e nell'elenco Elenco Ruoli ATA profilo C.S. i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

**\* \* \* \* \***

### ***Breve premessa in ordine alla giurisdizione e alla competenza del G.O.***

Preliminarmente appare opportuno premettere alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Tribunale di Verona in funzione di Giudice del lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto, deve infatti evidenziarsi che il presente procedimento ha ad oggetto la declatoria di illegittimità del licenziamento intimato in data 14.06.2023 e, oltre di ciò, la giurisprudenza risulta oramai unanime nell'affermare che in tema di graduatorie, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs 16.04.1997 n. 297 e ss.mm.ii la giurisdizione appartiene al G.O. venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, così come sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con ordinanza 16756/2014 della quale se ne riporta uno stralcio: *“Queste Sezioni unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a Procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (...) le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica*



*amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario”.*

Parimenti, l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione a sez. Unite n. 25840/2016 ha statuito che *in relazione alle controversie aventi ad oggetto il diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, si dovrà aver riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, mentre la domanda andrà rivolta al giudice ordinario laddove miri all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere.*

Considerato che con il presente ricorso La Manna Biagio chiede la reintegrazione sul proprio posto di lavoro (in uno alle restanti richieste contenute nelle conclusioni del presente atto) presso l'Istituto “Borgo Roma Est” appare indubbia la competenza del Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

***I. Premessa in fatto: graduatoria di terza fascia e contestazione, datata 07.01.2020, inerente il servizio prestato presso l'I.C. “San Remigio” con eliminazione del relativo punteggio e annullamento dei contratti di lavoro.***

La Manna Biagio presentava, in data 07.11.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per la provincia di Venezia indicando, tra l'altro, per l'accesso al profilo C.S. taluni servizi prestati presso l'Istituto paritario “San Remigio” per il periodo intercorrente tra il giorno 01.09.2012 e il 31.08.2014.

Tali servizi garantivano allo stesso un autonomo punteggio utile pari a pt. 6 che sommati ai restanti 10,25, garantiti dai titoli di studio (e restanti titoli culturali), generavano un punteggio totale pari a pt. 16,50.

In forza del punteggio dichiarato in domanda pari a 16,50 l'istante prestava servizio in istituti pubblici dal 14/01/2018 al 30/06/2019 e dal 13/09/2019 al 21/01/2020 previa convalida del relativo punteggio [\(doc. n. 5\)](#).

Successivamente alla suddetta convalida, l'U.S.R. Veneto direzione Regionale prima comunicava, con atto prot. 11583 del 13.06.2019, che il servizio dichiarato dal La Manna in domanda come prestato presso la scuola San Remigio dal 01.09.2012 al 31.08.2014 è *in fase di accertamento*, generando come primo effetto la sospensione della richiamata convalida [\(doc. n. 6\)](#) e poi, con documento recante protocollo reg. uff. 0000069 del 07.01.2020 [\(doc. n. 7\)](#) comunicava all'I.C. Vigasio che *ad integrazione della precedente nota prot. 11583 del 12.06.2019 (...)* la Direzione



Regionale INPS per il Veneto nel porre in essere un *ulteriore verifica* ([cfr oggetto doc. n. 7](#)) rispetto alla questione contributiva accertava che i servizi prestati da La Manna Biagio nel periodo 01.09.2012 al 31.08.2014 fossero stati eliminati e a tal uopo precisava che *“Dir. Reg. INPS Veneto ha specificato che la dicitura “mesi eliminati” si riferisce “ad un periodo che, a seguito di verifica, è stato riscontrato frutto di un rapporto di lavoro fittizio”.*

Pertanto, seppure il controllo relativo ai servizi dichiarati in domanda di terza fascia da La Manna nasceva come mero controllo sulla situazione contributiva, all’esito delle indagini condotte dall’USR Veneto emergeva che il servizio dichiarato come reso presso la scuola San Remigio *è stato riscontrato frutto un rapporto di lavoro fittizio* e per tale ragione, ovviamente, il citato servizio non compariva nell’estratto contributivo del ricorrente.

Di conseguenza, l’I.C. Rita Levi Montalcino di Vigasio, con provvedimento recante prot. 666 ([doc. n.8A](#)) del 21.01.2020 come modificato dal successivo recante 0003012/U del 24.03.2020 ([doc. n. 8](#)) fondando il proprio operato sulla *“nota prot. n. 69 del 07/01/2020 emessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto”* provvedeva a rideterminare il punteggio del collaboratore La Manna Biagio eliminando dal totale di 16,25 pt. il punteggio generato dai servizi prestati presso l’istituto San Remigio di pt. 6,00 in quanto, come comunicato dall’USR Veneto relativi *“ad un periodo che, a seguito di verifica, è stato riscontrato frutto di un rapporto di lavoro fittizio”*. Per l’effetto di tale provvedimento/sanzione, il punteggio veniva quindi rideterminato dall’amministrazione in pt. 10,25 complessivi e i servizi prestati dal 14.01.2018 al 30.06.2019 e dal 13.09.2019 al 21.01.2020 (avvalendosi del punteggio aggiuntivo poi scorporato di pt. 6) per il profilo di collaboratore scolastico venivano dichiarati come prestati di fatto e non di diritto con la conseguenza che agli stessi NON veniva attribuito alcun punteggio (D.M. 171/2014 art. 7).

Già emerge dall’ultimo documento richiamato che tale provvedimento, con il quale l’amministrazione annullava i 6 pt., traeva origine dalla nota n. 69/2020 dell’USR Veneto (ulteriore verifica) e non già dal mero controllo contributivo tanto più che la motivazione posta alla base dell’atto è appunto la citata nota USR (che accertava il lavoro fittizio) e la conseguenziale eliminazione dei servizi dichiarati in domanda, non già la semplice assenza di contributi.

Ancora per l’effetto della nota n. 69 del 07/01/2020 emessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ove si legge che i servizi prestata dal La Manna presso l’I.C. San Remigio fossero *fittizi*, l’I.C. Rita Levi Montalcini, con risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del 29.01.2020 Prot.



0001412/U del 05/02/2020 ([doc. n. 9](#)), richiamando nuovamente la medesima nota dell'USR Veneto, sulla scorta della contestata *fittizietà* dei servizi prestati presso l'Istituto San Remigio e indicati in domanda, disponeva l'annullamento del contratto di lavoro in essere indicando quale ultimo giorno utile il 21.01.2020 con la declaratoria – ulteriore - che i servizi prestati dal 14.01.2018 al 30.06.2019 e dal 13.09.2019 al 21.01.2020 nel profilo di assunzione dovevano essere dichiarati come prestati di fatto e non di diritto senza attribuzione di alcun punteggio.

Contemporaneamente alle citate sanzioni di carattere disciplinare / lavorativo, l'I.C. Montalcini, nella persona della D.S. dott.ssa Patrizia Neerman, a conoscenza già nel gennaio del 2020 della non corrispondenza al vero della dichiarazione resa in domanda di terza fascia da La Manna Biagio circa il servizio prestato presso la scuola S. Remigio in quanto *frutto di un rapporto di lavoro fittizio* provvedeva a rappresentare l'intera vicenda alla competente Procura della Repubblica di Verona che formava il fascicolo numero 589/2020 r.g.n.r. per il reato di cui all'art. 483 c.p. in relazione al d.p.r. 445/2000.

Nel documento datato 01.12.2020 ([doc. n. 10](#)) recante in intestazione "Procura della Repubblica di Verona", la dott.ssa Neerman, nella spiegata qualità, segnalava appunto che il La Manna veniva destituito dal proprio incarico *per aver dichiarato falsamente di aver prestato servizio dal 01.09.2012 al 31.08.2014 presso l'istituto San Remigio*.

Tale fascicolo conduceva all'emissione da parte del Tribunale di Verona del r.d.p. 1827/20 in data 16.12.2020, precedente penale puntualmente dichiarato dal La Manna nelle apposite sezioni delle successive domande di inserimento ATA, come si vedrà in prosieguo.

## ***II. Conseguenze derivanti dalla contestazione del rapporto di lavoro dichiarato da La Manna Biagio come prestato presso la scuola San Remigio durante gli anni 2013 e 2014.***

Successivamente alla presa in servizio nelle graduatorie di terza fascia con il punteggio di 16,50 convalidato all'atto del primo rapporto di lavoro, l'U.S.R Veneto – direzione centrale, con nota n. 69 del 07.01.2020 ([doc. n. 7](#)) accertava che i servizi prestati da La Manna Biagio nel periodo 01.09.2012 al 31.08.2014 fossero stati eliminati e a tal uopo precisava che "*la dicitura "mesi eliminati" si riferisce "ad un periodo che, a seguito di verifica, è stato riscontrato frutto di un rapporto di lavoro fittizio"*". L'I.C. Rita Levi Montalcini, richiamando la nota n. 69/2020, provvedeva, previa ridetermina del punteggio in pt. 10,25 (sottraendo al punteggio totale di 16,25 i 6 pt. dichiarati in forza del servizio



prestato presso l'I.C. San Remigio), alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con atto recante prot. 0001412/U. Tanto più che la risoluzione contrattuale disposta dall'I.C. Montalcini si fondava proprio sui motivi racchiusi nella nota USR Veneto 69/2020.

**La prima conseguenza** è stata che il servizio prestato dal La Manna presso istituti Pubblici per il periodo 14.01.2018 al 30.06.2019 e dal 13.09.2019 al 21.01.2020 nel profilo di collaboratore scolastico veniva annullato e dichiarato come prestato di fatto e non di diritto.

**La seconda conseguenza** è stata che il punteggio di pt. 16.5 veniva rettificato in 10,25 in quanto i 6 pt. relativi al servizio prestato presso la scuola San Remigio venivano annullati.

**La terza conseguenza** è consistita nella dichiarazione di nullità del contratto di lavoro in essere.

**La quarta conseguenza** è che la D.S. dell'Istituto I.C. Montalcini Dott.ssa Neerman, in virtù di quanto appreso dall'USR Veneto ovvero che il servizio dichiarato da La Manna Biagio era frutto di un rapporto di lavoro fittizio – e dunque della dichiarazione presente in domanda non corrispondente al vero - segnalava tutti i fatti alla competente Procura della Repubblica di Verona che formava il fascicolo numero 589/2020 r.g.n.r. conclusosi con l'emissione del r.d.p. 1827/20 del 16.12.2020 Tribunale di Verona.

Come si dirà specificamente in prosieguo, da un lato La Manna Biagio già nell'anno 2020 subiva tutte le conseguenze relative alla dichiarazione inerenti i titoli di servizio contestati e dichiarati come prestati presso l'Istituto San Remigio mentre dall'altro l'amministrazione procedente, avendo posto alla base della declaratoria di nullità del contratto di lavoro del 2020 gli stessi e identici motivi sui quali si fonda il successivo procedimento disciplinare avviato in data 17.02.2023 all'interno del quale veniva irrogato il licenziamento disciplinare qui impugnato è palesemente decaduta dal potere di attivare il procedimento disciplinare per evidente violazione dei termini dettati dall'art. 55 bis d.lgs 165/2001 nei termini specificati in appresso, in quanto già dal 2020 a conoscenza dei fatti contestati in tale sede. Per gli stessi motivi (analiticamente specificati in appresso) il licenziamento è da intendersi totalmente illegittimo.

***III. Ulteriore premessa in fatto: rapporti di lavoro intrattenuti da La Manna Biagio successivamente alle contestazioni di cui al paragrafo precedente in forza di punteggi legittimi e privi di contestazione.***

Le contestazioni relative al servizio dichiarato in domanda da La Manna Biagio presso l'istituto San Remigio per il periodo 01.09.2012 al 31.08.2014 generavano le conseguenze sopra riportate e



pertanto a fronte della medesima contestazione posta alla base del licenziamento qui impugnato l'odierna resistente già adottava tutti gli opportuni provvedimenti conseguenti ai fatti accertati che prima annullava il servizio prestato presso la suddetta scuola paritaria, provvedendo ad annullare anche il relativo punteggio, e successivamente operava la risoluzione del contratto di lavoro con ridetermina del punteggio relativo ai fatti contestati.

**Successivamente alla risoluzione contrattuale [prot. 1412/2020](#) (ultimo giorno utile 21.01.2020) e pedissequa rideterminazione del punteggio [prot. 666U](#) e [3012/U](#) (con effetti decorrenti dal 21.01.2020), l'I.C. Vigasio, in forza del legittimo punteggio rideterminato in pt. 10,25 dall'amministrazione medesima individuava il ricorrente quale destinatario di una supplenza temporanea per il profilo A.T.A. dal 22.01.2020 al 04.03.2020 contratto numero prot. 722 del 22.01.2020.**

**Quindi dal 22.01.2020 il ricorrente rendeva il proprio servizio in modo assolutamente legittimo con un punteggio pari a 10,25 privo di ogni contestazione.**

Ancora e in possesso del legittimo punteggio pari a pt. 10,25 prestava lavoro presso l'I.C. "Stadio - Borgo Milano" di Verona (dal 6 marzo al 6 giugno), presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Stefani-Bentegodi" di Isola dello Scala (dal 14 settembre 2020 al 31 agosto 2021) e sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda presentata ai sensi del D.M. 50/21 prestava poi, effettivamente servizi, nell'a.s. 2021/22 presso l'Istituto Comprensivo di Castel d'Azzano (dal 14 settembre 2021 al 30 giugno 2022).

In costanza dei predetti servizi maturati in modo assolutamente legittimo veniva poi inserito, previa presentazione della relativa domanda ([doc. n. 17](#)) all'interno della quale dichiarava solamente i servizi prestati legittimamente dal 22.01.2020 in poi (con il legittimo punteggio di 10,25 non oggetto di contestazione), nelle graduatorie permanenti del personale ATA della provincia di Verona e individuato quale destinatario di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sempre nel profilo di Collaboratore scolastico e a tempo pieno) presso l'Istituto Comprensivo Statale Verona n. 10 "Borgo Roma Est", avente decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2022 e anzianità di assunzione dal 01.09.2021 ([doc. n. 12](#) e [doc. n. 13](#)).

Ebbene, sia i servizi prestati presso gli istituti pubblici tali da garantire l'accesso alla graduatoria permanente sia il relativo punteggio maturato e poi dichiarato nelle relative domande di inserimento successive al 2017 ([aggiornamento terza fascia](#) e [permanente](#)) sono assolutamente legittimi in quanto La Manna Biagio, già a far data dal giorno 22.01.2020, rendeva la propria prestazione lavorativa in forza di un punteggio mai contestato (10,25 pt.) come rideterminato dall'amministrazione contestualmente all'annullamento del contratto di lavoro del 21.01.2020.





E' indubbio che tutti i servizi prestati dal 22.01.2020 (dopo quindi l'annullamento del contratto di lavoro, l'annullamento dei punti relativi ai servizi contestati e la segnalazione in Procura) sono da ritenersi assolutamente scevri di qualsivoglia vizio o profilo di illegittimità.

E' la medesima p.a. resistente ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, rideterminando il punteggio (con l'annullamento dei 6 pt. relativo al servizio presso la scuola paritaria) e consentendo al ricorrente di iniziare *ex novo*, con un punteggio legittimo, nuovi, ulteriori e successivi contratti di lavoro, ingenerando nello stesso la convinzione di voler proseguire il rapporto lavorativo nonostante i fatti appresi, relativi al servizio *fittizio* presso la scuola San Remigio.

Pertanto i 24 mesi maturati per l'accesso alla graduatoria permanente risultano essere servizi prestati in modo assolutamente legittimo e in forza di un punteggio privo di qualsivoglia contestazione.

I servizi interessati dalla asserita dichiarazione non corrispondente al vero ricompresi tra il giorno 14.01.2018 al 30.06.2019 e dal 13.09.2019 al 21.01.2020 venivano già annullati (dichiarati prestati di fatto e non di diritto) dalla P.A. preventivamente all'instaurazione dei rapporti di lavoro successivi al licenziamento del 21.01.2020 in uno alla ridetermina del punteggio.

Pertanto, nessun servizio illegittimo e/o prestato in forza di punteggi contestati veniva riportato nelle successive domande di inserimento inoltrate dal richiedente, come specificato nel corpo del paragrafo VI.

Attesa la legittimità del servizio prestato dal ricorrente nelle graduatorie di terza fascia e nella graduatoria permanente e in particolare visto che i 24 mesi che consentivano l'accesso alla graduatoria permanente sono privi di qualsivoglia contestazione, in quanto prestati in forza di punteggi non contestati, anche il successivo conseguimento del ruolo e contratto a tempo indeterminato deve intendersi assolutamente legittimo.

I fatti contestati con il procedimento disciplinare del 17.02.2023 sono stati già contestati e sanzionati nell'anno 2020 ed essendo relativi ai servizi prestati in terza fascia sino al giorno 21.01.2020 poi dichiarati nulli dall'amministrazione risultano essere del tutto influenti sia con il conseguimento del ruolo sia con le successive domande inoltrate da La Manna Biagio.

I titoli di servizio di cui si è avvalso il ricorrente per l'inserimento nella graduatoria permanente (ma anche nell'aggiornamento della domanda di terza fascia) sono successivi al 21.01.2020 e pertanto prestati con un punteggio di pt. 10,25 oltremodo legittimo.

#### ***IV. Contestazione disciplinare del 17.02.2023 prot. 1720 e memoria difensiva del ricorrente.***

In data 17.02.2023 veniva notificata all'odierno ricorrente la contestazione disciplinare recante prot. 1720 del 17.02.2023 ([doc. n.3](#)).





Mediante la richiamata contestazione di addebiti ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare, l'Ufficio procedente, sulla base di una *segnalazione* recante prot. 2575 del 24.01.2023 inviata dall'U.S.R. Veneto esponeva, letteralmente, quanto di seguito:

**Avuto riguardo a quanto sopra segnalato, si contesta alla S.V. quanto di seguito esposto:**

-La S.V. dichiarava nella propria domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia di cui al D.M. n. 640 del 2017 per il personale A.t.a., triennio 2017/2021, presentata, per le istituzioni scolastiche nella provincia di Verona, presso l'I.C.S. di Mozzecane (VR) del 27 ottobre 2017, nell'apposita sezione, di avere prestato servizi nei periodi dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 nonché dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014 alle dipendenze della scuola paritaria "San Remigio" di Nocera Superiore (SA). Secondo quanto da ultimo segnalato in sede di indagine penale, tali dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge, erano consapevolmente false, essendosi appreso dall'Autorità penale che la S.V., dopo essersi rivolto a soggetti orbitanti nel mondo delle scuole private, per le cui vicende pende procedimento penale presso il Tribunale di Nocera Inferiore (R.G.N.R. 4756/2018:

R.G.G.I.P. 4779/2018, *citt.*), inseriva consapevolmente detti periodi di servizio non veri nella domanda onde acquisire corrispondente punteggio utile nelle graduatorie del personale ATA (profili di collaboratore scolastico, cuoco e assistente amministrativo). Già in data 25 marzo 2020, in sede di controllo da parte della Scuola di primo rapporto di lavoro (I.C. di Vigasio), i periodi dichiarati dalla S.V. come servizio prestato presso la Scuola "San Remigio" *cit.* venivano scomputati, in quanto privi di copertura contributiva, a complessivi punti 10,25 (rispetto ai 16,25 calcolati sulle dichiarazioni rese in domanda) per i profili di Coll.Scol. e Cuoco e 6,50 per Ass. amministrativo. Per l'effetto delle dichiarazioni frutto della predetta condotta, la S.V. risulta essere stato individuato per lo svolgimento dei seguenti rapporti di lavoro, profilo Coll. scol. e a tempo pieno: nell'a.s. 2018/2019, presso l'Istituto Comprensivo di Vigasio (dal 14 settembre 2018 al 30 giugno 2019) e nell'a.s. 2019/2020 (dal 13 settembre 2019 al 4 marzo 2020), con successivo disconoscimento giuridico dei servizi prestati (dal 14/01/2018 al 30/06/2019 e dal 13/09/2019 al 21/01/2020) a seguito di ridetermina dell'IC Vigasio.

Si precisa che, per quanto risulta, successivamente alla ridetermina di cui sopra, nell'a.s. 2019/20, la S.V. veniva individuato per lavorare presso l'I.C. di Vigasio dal 22/1/2020 al 4/3/2020 e l'I.C. "Stadio-Borgo Milano" di Verona (dal 6 marzo al 6 giugno); nell'a.s. 2020/2021, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Stefani-Bentegodi" di Isola della Scala (dal 14 settembre 2020 al 31 agosto 2021). Sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda presentata ai sensi del D.M. 50/21, di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto, e del corrispondente inserimento in graduatoria, la S.V. prestava poi servizio, nell'a.s. 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo di Castel d'Azzano (dal 14 settembre 2021 al 30 giugno 2022), con l'instaurazione, infine, in conseguenza delle dichiarazioni sostitutive sui servizi prestati, rilasciate nella specifica domanda tesa all'inserimento nelle Graduatorie permanenti del personale ATA della provincia di Verona, di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sempre nel profilo di Collaboratore scolastico e a tempo pieno) presso l'Istituto Comprensivo Statale Verona n. 10 "Borgo Roma Est", avente decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2022.

La condotta complessivamente serbata dalla S.V., per quanto sopra descritto, risulta in contrasto con gli obblighi del dipendente, fino a quanto previsto dall'art. 55-*quater*, co. 1°, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009 e dal d.lgs. n. 75 del 2017, nonché con quanto previsto dal Codice disciplinare di cui all'art. 13 C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018 (in particolare, si v. co. 9°, p.to 2, lett. a, ovvero lettere ss.), salva ogni diversa disposizione invocabile, tenuto conto dell'effettiva gravità dell'accaduto che si andrà ad accertare, e si palesa come grave violazione ai doveri ed alla correttezza riguardanti il rapporto di lavoro.

Infatti, tale comportamento, con le dichiarazioni false rese, appare idoneo a compromettere in modo definitivo il rapporto di fiducia con l'Amministrazione.

La Manna Biagio proponeva memoria difensiva avverso tale contestazione ([doc. n. 14](#)) evidenziando che tutte le considerazioni ivi racchiuse risultavano essere tutte destituite di qualsivoglia fondamento giuridico poiché si basano su circostanze ben conosciute dall'amministrazione sin dall'anno 2020 e quindi precedentemente all'avvio del procedimento disciplinare stesso e dalle quali scaturivano già conseguenze a carico del collaboratore scolastico La Manna che subiva, come detto sopra, la risoluzione del contratto di lavoro in essere, la rideterminazione del punteggio relativo ai suddetti titoli e la segnalazione alla Procura della Repubblica di Verona.

Non corrisponde alla realtà, per i motivi esposti in premessa, l'assunto della resistente laddove indica che il punteggio relativo ai servizi prestati presso l'istituto San Remigio veniva depurato dal relativo punteggio nel marzo 2020 *per mancanza contributiva* (facendo intendere che prima della conoscenza delle indagini presso il Tribunale di Nocera Inferiore non aveva contezza della questione relativa alla fittizietà dei titoli di servizio dichiarati dal La Manna come prestati presso la scuola San Remigio, ciò



per legittimare l'attivazione assolutamente tardiva del procedimento disciplinare) essendo pacifico che sia l'USR Veneto – che con nota n. 69 del 07/01/2020 accertava che i servizi prestati da La Manna Biagio nel periodo 01.09.2012 al 31.08.2014 fossero stati eliminati e a tal uopo precisava che “*la dicitura “mesi eliminati” si riferisce “ad un periodo che, a seguito di verifica, è stato riscontrato frutto di un rapporto di lavoro fittizio”*” e sia l'istituto Montalcini - la cui D.S. effettuava alla Procura di Verona anche la segnalazione per dichiarazione mendace – erano entrambi a conoscenza dei fatti contestati nell'immediatezza (cui derivavano le spiegate conseguenze) e contestati ancora una volta, ulteriormente, con l'attivazione del procedimento disciplinare all'interno del quale veniva adottato il licenziamento impugnato.

Contestare nuovamente i medesimi fatti per le medesime ragioni a fronte delle quali l'amministrazione resistente (di pari modo all'autorità penale) irrogava già sanzioni che comportavano la risoluzione anticipata del contratto di lavoro significherebbe applicare al deducente due sanzioni a fronte della medesima contestazione.

L'unica differenza è che il medesimo fatto, consistente nella dichiarazione non conforme al vero resa dal La Manna Biagio nella domanda di terza fascia e relativa al servizio prestato presso la scuola San Remigio - *frutto di un rapporto di lavoro fittizio* -, veniva nuovamente conosciuto dall'USR Veneto nell'ambito delle investigazioni difensive della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore procedimento n. 4756/2018 e 4779/2018 la cui documentazione veniva trasmessa all'UPD procedente in data 24 gennaio 2023 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con Nota prot. n. 2573.

Detto procedimento penale pendente presso la Procura di Nocera Inferiore, che riguarda in via esclusiva l'istituto San Remigio e non anche il ricorrente, non essendo il medesimo indagato e/o imputato in alcun procedimento penale come dato evincersi dal certificato ex art. 335 c.p.p. rilasciato dalla Procura di Nocera Inferiore ([doc. n. 11](#)) non aggiunge alcun fatto/circostanza nuova rispetto ai fatti contestati al ricorrente nel 2020 essendo ormai pacifico e definito – con tanto di segnalazione alla Procura di Verona – il contesto relativo ai servizi dichiarati come prestati presso la scuola San Remigio settembre 2013/agosto 2014 *frutto di un rapporto di lavoro fittizio*.

Semplicemente la nota del 24 gennaio 2023 inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 2573 relativa alle indagini in corso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore procedimento n. 4756/2018 e 4779/2018, per quanto riguarda la posizione di La Manna Biagio, contiene e ribadisce ancora una volta fatti già emersi ed affrontati nell'anno 2020.

Anche il richiamato verbale INPS da cui sostanzialmente deriva l'indagine penale di Nocera, come si vedrà nel corpo del paragrafo VI, era interamente conosciuto dalla resistente nell'anno 2020 e



presente nel fascicolo formato a carico di La Manna Biagio dalla Procura di Verona su segnalazione della d.s. dell'I.C. Montalcini.

Il procedimento disciplinare del 17.02.2023 è illegittimo in quanto verte su fatti già rilevati dall'amministrazione e contestati al ricorrente nel 2020.

Partendo dall'assunto che l'amministrazione già conosceva analiticamente, nell'anno 2023, i fatti contestati nuovamente il 17.02.2023 – TRE ANNI DOPO – tale condotta della resistente integra la fattispecie già ampiamente delineata in giurisprudenza secondo la quale *il fatto solo tardivamente contestato è in realtà un fatto in ordine al quale – secondo peraltro le stesse parole delle SS.UU. del 2017 (...) – l'inerzia del datore di lavoro di fronte alla condotta astrattamente inadempiente del lavoratore può essere considerata quale dichiarazione implicita, per facta concludentia, dell'insussistenza in concreto di alcuna lesione del suo interesse*". E pertanto, il tempo intercorrente tra la conoscenza del fatto (gennaio 2020) alla seconda contestazione dello stesso in sede disciplinare (17.02.2023 e 16.06.2023) in uno alla inerzia dell'amministrazione perdurata ben tre anni deve essere senz'altro considerata quale dichiarazione implicita per *facta concludentia* dell'insussistenza dell'interesse del datore di lavoro a sanzionare quella condotta. *Un fatto "perdonato" (divenuto quindi disciplinarmente irrilevante) non può ritornare ad essere un fatto disciplinarmente rilevante e giustificare un licenziamento tardivo, solo perché il fatto in questione sussisteva prima che il datore di lavoro esercitasse la libera (ma vincolante) scelta di non reprimerlo* (SS.UU. n. 30985/2017, Tribunale di Ravenna ordinanza r.g. 2021/591) ed in tale ottica è senz'altro ritenuta ammissibile la tutela reintegratoria oltre che indennitaria, come sarà ulteriormente dedotto nel corpo del paragrafo VII.

A prescindere da tutto quanto sopra, la procedura disciplinare attivata non poteva, in alcun modo, trovare ragione d'essere in virtù del fatto che successivamente all'annullamento dei contratti di lavoro di gennaio 2020 e del relativo servizio conseguente alla contestazione dei medesimi fatti e della medesima condotta, il punteggio attribuito al ricorrente dall'amministrazione depurato da ogni contestazione e/o profilo di illegittimità pari a p.t 10,25 risulta(va) essere assolutamente legittimo.

E' lo stesso punteggio (legittimo) che consentiva al ricorrente di svolgere prima i 24 mesi in terza fascia e poi di inserirsi in prima fascia per ottenere l'accesso al ruolo, pure conseguito.

Ciò nonostante, parte resistente, con il provvedimento in data 14.06.2023, irrogava la sanzione del licenziamento senza preavviso nei confronti del collaboratore La Manna.

***V. Conclusione del procedimento disciplinare, licenziamento senza preavviso e impugnazione dello stesso da parte del lavoratore.***



Come anticipato sopra, parte resistente, non considerando affatto le deduzioni racchiuse nella memoria difensiva prodotta nell'ambito del procedimento disciplinare, mediante il provvedimento recante protocollo AOOUSPVR.REGISTRO UFFICIALE.2023.0007781 del 14.06.2023 decretava nei confronti del resistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55-quater, primo comma, lettera d), del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 13, nono comma, punto 2, lett. a) o ss., del C.c.n.l. Istruzione e Ricerca 2016-2018

l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

In data 27.07.2023 il ricorrente impugnava espressamente il licenziamento irrogato in quanto illegittimo e infondato in fatto diritto per i motivi che saranno di seguito elencati (docc. n. [27](#), [28](#), [29](#), [30](#), [31](#), [32](#)).

***VI. Decadenza dell'amministrazione dal potere di attivare il procedimento disciplinare ex art. 55-bis comma 9 ter d.lgs 165/2001 per violazione dei termini previsti dall'art. 55 bis.***

In via preliminare ed assorbente La Manna Biagio deduce che il licenziamento irrogato nell'ambito del procedimento disciplinare attivato in data 17.02.2023 è assolutamente illegittimo per violazione dei termini previsti dal d.lgs 165/2001 art. 55 bis comma 4. L'amministrazione, per i fatti posti alla base del licenziamento (dai quali in ogni caso già derivavano le conseguenze sopra esposte) è decaduta da ogni potere disciplinare e sanzionatorio per i motivi che seguono.

L'art. 55-bis del d.lgs 165/2001 prevede al comma 4 che “*il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. (...) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”. Aggiunge al comma 9 ter che “sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.*

A tal fine occorre necessariamente individuare il *dies a quo* per computare i termini dettati dall'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 il cui mancato rispetto determina la nullità e/o illegittimità del procedimento disciplinare adottato in difformità agli stessi e della relativa sanzione eventualmente adottata.





Per tale motivo è necessario individuare il giorno in cui l'amministrazione resistente ha avuto notizia dei fatti posti alla base della contestazione disciplinare avviata con procedimento in data 17.02.2023 che risultano essere i seguenti:

*“Vista la contestazione di addebito di questo Ufficio procedimenti disciplinari, prot. n. 1720 del 17.2.2023 (...) in cui si contestava (...) di avere prestato servizi nei periodi dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 nonché dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014 alle dipendenze della scuola paritaria “San Remigio” di Nocera Superiore (SA); che, secondo quanto da ultimo segnalato in sede di indagine penale (Tribunale di Nocera Inferiore), tali dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge, erano consapevolmente false.”*

In ordine a tali fatti oggetto della contestazione e dunque alla dichiarazione inerente i servizi relativi ad un periodo che, a seguito di verifica, è stato riscontrato frutto di un rapporto di lavoro fittizio - dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 nonché dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014 alle dipendenze della scuola paritaria “San Remigio” di Nocera Superiore (SA) appare necessario dedurre che l'amministrazione resistente conosceva analiticamente i fatti sopra descritti e posti alla base della contestazione disciplinare del 17.02.2023 e del successivo licenziamento senza preavviso del 14.06.2023 già a far data dal 07.01.2020 come attestato dai documenti e dalle circostanze che seguono.

Chiaro a questo punto che in seguito ad un controllo intrapreso all'atto dell'instaurazione del primo rapporto di lavoro dall'istituto scolastico di concerto con l'USR Veneto circa le dichiarazioni rese dal La Manna nel corpo della domanda di terza fascia, in particolare sulla situazione contributiva dello stesso relativamente ai servizi dichiarati come prestati presso istituti paritari, emerse che i punteggi relativi ai titoli di servizio dallo stesso dichiarati alle dipendenze della scuola paritaria “San Remigio” di Nocera Superiore (SA) dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 nonché dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014, essendo stati eliminati dal relativo estratto contributivo, si riferivano ad un periodo che, a seguito di verifica, è stato riscontrato frutto di un rapporto di lavoro fittizio.

Per tale motivo, sebbene il controllo riguardasse, nella fase iniziale, la mera regolarità contributiva del servizio prestato presso la scuola San Remigio, all'interno di tale procedimento emerse – già in data [07.01.2020](#) – che il periodo di riferimento era stato riscontrato come frutto di un rapporto di lavoro fittizio e pertanto interessato da altre e diverse problematiche. Di tali circostanza ne è data prova dai docc. nn. [6](#) e [7](#) dai quali si apprende che le verifiche vertevano inizialmente sulla questione contributiva e nell'ambito delle stesse emergeva poi la *fittizietà* dei servizi dichiarati.

Chiaro dal doc. n. 7 che l'USR Veneto a tutto il 07.01.2020 già conosceva che tali servizi fossero *fittizi*.



**- 07 gennaio 2020.** Dalla documentazione depositata con il [doc. n. 7](#) è provato *per tabulas* che parte resistente - USR Veneto – era a conoscenza dei motivi contestati al Sig. La Manna già con la nota n. 69 del 07/01/2020 emessa dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dalla quale si legge, per il periodo indicato, che “la dicitura “mesi eliminati” si riferisce “ad un periodo che, a seguito di verifica, è stato riscontrato frutto di un rapporto di lavoro fittizio”:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGASIO - Protocollo 30/03/2023 / 0004929

M.PI.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0000069.07-01-2020



(vedasi protocollo in alto)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**  
Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

ISTITUTO COMPRENSIVO VIGASIO  
VIALE BASSINI, 6 VIGASIO (VR)  
VRIC89600T@PEC.ISTRUZIONE.IT

**OGGETTO: LMNBGI84EA509F - Graduatorie di Istituto del personale ATA - Esito controllo sulla regolarità contributiva dei servizi prestati nelle scuole paritarie. Ulteriore verifica.**

Ad integrazione della precedente nota prot. 11583 del 12.06.2019, con la quale è stato riscontrato che i periodi di servizio prestati da LA MANNA BIAGIO nato il 23/05/1984 (dichiarati nella propria domanda di inclusione/aggiornamento delle graduatorie di istituto per il personale ATA) risultavano "in fase di accertamento", si precisa che gli uffici competenti dell'INPS della Direzione Regionale Veneto hanno provveduto ad effettuare ulteriori verifiche.

Al riguardo, con riferimento al periodo di servizio dichiarato dall'interessato, la Direzione Regionale dell'INPS per il Veneto ha accertato quanto segue:

COGNOME NOME	CODICE FISCALE	DA	AL	DATORE DI LAVORO	ESITO VERIFICHE
LA MANNA BIAGIO	LMNBGI84E23A509F	01/09/2012	31/08/2014	SCUOLA SAN REMIGIO NOCERA SUPERIORE	MESI ELIMINATI

Si precisa, inoltre, che la Direzione Regionale INPS Veneto ha specificato che la dicitura "mesi eliminati" si riferisce "Ad un periodo che, a seguito di verifica, è stato riscontrato frutto di un rapporto di lavoro fittizio".

Per quanto attiene ulteriori richieste attinenti la regolarità del versamento contributivo in relazione al servizio dichiarato, si invita codesta Istituzione scolastica ad inoltrare apposita richiesta di controllo alla sede INPS competente per territorio.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Augusta CELADA

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Difatti, come dato apprendere dalla nota sopra riportata, se la questione relativa alla mera irregolarità contributiva era conosciuta dall'amministrazione sin dal 12.06.2019, dal 07.01.2020 è oltremodo chiaro che la stessa resistente proprio ad integrazione della precedente questione meramente contributiva, ben conosceva che il servizio dichiarato dal ricorrente presso la scuola paritaria San Remigio era interessato da altre problematiche in quanto *periodo che, a seguito di verifica, è stato riscontrato frutto di un rapporto di lavoro fittizio*.

**- 21 gennaio 2020.** Dal provvedimento recante Prot. 666 del 21.01.2020 come modificato dal successivo recante 0003012/U del 25.03.2020 ([doc. n. 8](#) e [doc. n. 8A](#)) emerge che l'I.C. Rita Levi Montalcino di Vigasio (e dunque responsabile della struttura presso cui il ricorrente rendeva servizio) sulla scorta della richiamata "nota prot. n. 69 del 07/01/2020 emessa dall'Ufficio Scolastico

*Regionale per il Veneto*” provvedeva a rideterminare il punteggio del collaboratore La Manna Biagio scorporando dal totale il punteggio relativo ai servizi prestati presso l’istituto San Remigio in quanto, come comunicato dall’ USR Veneto “*Ulteriore verifica*” (...) *i periodi di servizio dichiarati dal sig. La Manna Biagio dal 01/09/2012 al 31/08/2014 prestati risultano eliminati*”. E dunque, si legge chiaramente che tale atto di rettifica del punteggio veniva emessa sulla scorta della nota n. 69 del 07.01.2020 USR Veneto (che riporta chiaramente la locuzione *lavoro fittizio*) e dell’eliminazione, per la ragione innanzi esposta, dei relativi titoli di servizio. Chiaro, in altre parole, che la rettifica non veniva effettuata per mere irregolarità contributive.

**- 05 febbraio 2020.** Dalla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro Prot. 0001412/U del 05/02/2020 ([doc. n. 9](#)), la D.S. dell’ I.C. Montalcini, sulla medesima nota dell’USR Veneto n. 69/2020 - e quindi sulla scorta della contestazione relativa al *lavoro fittizio* circa i servizi prestati presso l’Istituto San Remigio indicati in domanda di terza fascia, disponeva l’annullamento del contratto di lavoro in essere con la declaratoria che i servizi prestati dal 14/01/2018 al 30/06/2019 e dal 13/09/2019 al 21/01/2020 nel profilo di assunzione dovevano essere dichiarati come prestati di fatto e non di diritto senza attribuzione di alcun punteggio;

**- 10 febbraio 2020.** Dalla nota n. 2070 del 10.02.2020 ([doc. n. 15](#)) emessa dall’USR Veneto si legge che:

Al riguardo, si richiama la risposta inviata via PEO da codesto Istituto (all. 2), con il seguente testo: *“Il periodo eliminato corrisponde ad un periodo che, a seguito di verifica, è stato riscontrato frutto di un rapporto di lavoro fittizio. Il periodo inesistente si riferisce ad un periodo non presente nella nostra banca dati”.*

**- 01 dicembre 2020.** Dal documento datato 01.12.2020 nr. 1/0111/20 di protocollo recante in intestazione “Procura della Repubblica di Verona” [doc. n. 10](#) si legge letteralmente che:

Si restituisce il fascicolo in oggetto indicato rappresentando che il presente procedimento è stato originato dalla segnalazione dell’Istituto Comprensivo Statale Rita Levi di Montalcini di Vigasio nella quale riferiva che i servizi indicati dal Collaboratore Scolastico, LA MANNA Biagio, nato ad Avellino il 23.05.1984, erano stati eliminati “eliminati” trattandosi di “lavoro fittizio” (LA MANNA aveva dichiarato di aver prestato servizio dall’1.09.2012 al 31.08 2014 presso la scuola San Remigio di Nocera Inferiore).

Inequivoco, come attestato dal sopra richiamato documento, che l’amministrazione non solo era a conoscenza che i servizi dichiarati da La Manna Biagio nel corpo della domanda di terza fascia erano stati “eliminati” trattandosi di “lavoro fittizio” - ravvisando una dichiarazione mendace in domanda - ma con tale e inequivoca consapevolezza segnalava anche il tutto alla Procura di Verona. Contestualmente alla segnalazione indirizzata alla Procura, la d.s. dell’istituto Montalcini, quale





responsabile della struttura ove prestava servizio il dipendente, ben avrebbe potuto segnalare i fatti anche all'UPD competente già nel lontano 2020.

a) Queste le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Neerman, nella qualità di D.S. dell' I.C. Rita Levi Montalcino di Vigasio (pg. 1/97):

E' stata sentita NEERMAN Patrizia, Dirigente pro tempore dell'Istituto Comprensivo la quale ha sostanzialmente riferito che la dicitura "servizi eliminati" trattandosi di "lavoro fittizio" è stata comunicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con nota nr. 69 del 7.01.2020, allegata alla segnalazione e per chiarimenti bisogna chiedere a quell'ufficio, nella persona della dottoressa FERRUDA Isabella. Al fine di effettuare le

b) In sede di verbale di sommarie informazioni del 23.01.2020 emerge nuovamente e chiaramente la piena conoscenza sia dell'USR Veneto sia dell'I.C. Montalcini dei medesimi fatti posti alla base del procedimento disciplinare attivato in data 17.02.2023 (pg. 5/97):

"Mi chiamo **NEERMAN Patrizia** e sono Dirigente pro tempore dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Vigasio viale Bassini nr. 6. In merito a quanto richiesto dichiaro quanto segue. La dicitura "servizi eliminati" trattandosi di "lavoro fittizio" è stata comunicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con nota nr. 69 del 7.01.2020, allegata alla segnalazione.

c) Seguono poi le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Ferruda Isabella (pg. 3/97), qualificatasi quale dirigente che ha prestato servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto:

Su richiesta dello scrivente la dott.ssa MORANDINI, Responsabile dell'Area Accertamento e Gestione del Credito della Direzione Regionale INPS Veneto, ha riferito che la dicitura " lavoro fittizio" e "periodi di servizio eliminati " sono stati da lei riportati sulla base della consultazione della banca dati nazionale dell'INPS. L'accezione "lavoro fittizio" sta a significare un fenomeno di simulazione di un rapporto di lavoro finalizzata alla fruizione indebita di prestazioni di natura previdenziale. Nel caso in esame è risultato che l' Associazione San Remigio con sede legale ed operativa a Nocera Superiore (SA), presso la quale LA MANNA Biagio ha autocertificato di avere prestato servizio da settembre 2012 ad agosto 2014, è stata oggetto di visita ispettiva. L'esito dell'ispezione (allegando il verbale) ha accertato l'insussistenza di un cospicuo numero di rapporti di lavoro dichiarati dall'Associazione e quindi sono state fatte le operazioni di eliminazione, dalla banca dati dell'Istituto, dei periodi di servizio corrispondenti ai rapporti di lavoro inesistenti.

d) Sempre la dott.ssa Ferruda Isabella dichiarava nella medesima sede di conoscere il verbale di accertamento redatto dall'ispettorato del lavoro di Salerno, verbale dal quale sostanzialmente nasce il fascicolo penale pendente dinanzi la Procura di Nocera Inferiore posto alla base della contestazione disciplinare del 17.02.2023 e pedissequo licenziamento disciplinare. In realtà, parte resistente, già nell'anno 2020 era perfettamente a conoscenza dei medesimi fatti contestati immediatamente e da cui derivavano le conseguenze già elencate e, poi, nuovamente contestate con il procedimento disciplinare del 2023.



Dalla visione del verbale di Accertamento redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno si evince che per il periodo indicato da LA MANNA, presso la scuola paritaria San Remigio (gestita dall'associazione San Remigio oggetto del controllo) erano presenti solo sette lavoratori e non figura il nome di LA MANNA Biagio.

e) Nel corpo de verbale di sommarie informazioni rilasciate dalla medesima dott.ssa Ferruda, dirigente USR Veneto (pg. 11/97) si apprende che:

"Mi chiamo **FERRUDA Isabella** e sono **Direttore dei servizi generali e Amministrativi** presso il Convitto Nazionale "**Marco Fiescarini**" di Venezia. In precedenza prestavo servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e tra i miei compiti avevo anche l'incarico di svolgere funzione di tramite tra le scuole della regione e l'INPS del Veneto nell'ambito dei controlli sulla regolarità contributiva dei servizi prestati presso le scuole paritarie. La mia attività consisteva nel controllare che le richieste delle scuole fossero complete di tutte le informazioni previste dall'INPS e trasmetterle alla stessa INPS.

Nel caso specifico la scuola Rita Levi di Montalcini di Vigasio ha presentato una richiesta di verifica sulla regolarità contributiva dei servizi prestati dal collaboratore scolastico **LA MANNA Biagio** il quale aveva dichiarato di avere prestato servizio presso la scuola paritaria San Remigio di Nocera Superiore (SA) dal 01.09.2012 al 31.08.2014.

L'esito del controllo richiesto ed effettuato dall'INPS del Veneto ha dato come primo esito che il periodo in questione "era in fase di accertamento".

Poiché a dicembre ancora non era pervenuta alcuna risposta, ho chiesto un sollecito all'INPS del Veneto, anche per LA MANNA Biagio, e l'Istituto ha comunicato che nel caso di LA MANNA Biagio i servizi svolti dallo stesso erano stati "eliminati".

Sulla base di tale risposta ho telefonato alla dottoressa **MORANDINI Elisabetta**, dell'INPS del Veneto, e la stessa mi riferiva informalmente che i mesi erano stati eliminati perché relativi a un "rapporto di lavoro fittizio".

**- 10 aprile 2021.** La segnalazione effettuata dall'I.C. Montalcini circa i servizi San Remigio oggetto di contestazione (sia della prima contestazione del 2020 che della successiva del 17.02.2023) generava le conseguenze penali già esplicitate (decreto penale di condanna 1827/20 Tribunale di Verona). Tale decreto penale di condanna veniva chiaramente indicato nel corpo della domanda di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA per la Provincia di Verona indirizzata all'*Ufficio scolastico regionale ambito territoriale della provincia di Verona* ([doc. n. 16](#)) – che coincide con il medesimo Ambito Territoriale dell' UPD che attivava il procedimento disciplinare *de quo* poi conclusosi con il licenziamento - ragion per cui la resistente ben conosceva o era tenuta a conoscere tutti i fatti racchiusi nel nel licenziamento del 14.06.2023 (e relativo procedimento disciplinare) già in tali date:

Numero protocollo:

m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3700287.10-04-2021.

GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

AI SENSI DEL D.M. n. 50 del 3 marzo 2021

DOMANDA DI INSERIMENTO/CONFERMA/AGGIORNAMENTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLE  
GRADUATORIE PER IL TRIENNIO 2021/22, 2022/23, 2023/24



Numero protocollo:  
m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3700287.10-04-2021.

#### ALTRE DICHIARAZIONI

II/La Sottoscritto/a dichiara:
<ul style="list-style-type: none"><li>• di essere cittadino/a italiano/a</li><li>• di essere in età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021</li><li>• di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza</li><li>• di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva: congedo illimitato</li><li>• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di: VISCIANO</li><li>• di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;</li><li>• di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;</li><li>• di non trovarmi temporaneamente inabilitato o interdetto, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;</li><li>• di aver riportato le seguenti condanne penali: decreto penale di condanna RG 1827/20 data del provvedimento: 16/12/2020 Autorità che ha emesso il provvedimento TRIBUNALE DI VERONA</li></ul>

- **17 maggio 2022.** Ancora, La Manna Biagio dichiarava l'esistenza del decreto penale di condanna 1827/20 emesso dal Tribunale di Verona in data 16.12.2020 nel corpo della domanda di inserimento nella graduatoria permanente per la Provincia di Verona [doc. n. 17](#) (indirizzata sempre all'*Ufficio scolastico regionale ambito territoriale della provincia di Verona*) ragion per cui la resistente ben conosceva o era tenuta a conoscere tutti i fatti racchiusi nel licenziamento del 14.06.2023 (e relativo procedimento disciplinare) già in tali date:

Numero protocollo:  
m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7053132.17-05-2022.17-05-2022

#### Graduatoria permanente ATA 24 Mesi - Presentazione domanda

Numero protocollo:  
m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7053132.17-05-2022.17-05-2022

#### ALTRE DICHIARAZIONI

II/La Sottoscritto/a dichiara:
<ul style="list-style-type: none"><li>• di essere cittadino/a italiano/a</li><li>• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di: VISCIANO</li><li>• di aver riportato le seguenti condanne penali: Decreto penale di condanna n. R.DP 1827/20 del 16/12/2020. Pena sospesa e non menzione. data del provvedimento: 16/12/2020 Autorità che ha emesso il provvedimento Tribunale di Verona</li></ul>

Oltre alle dichiarazioni rese dai rapp.ti dell'USR veneto e dell'I.C. Montalcini che attestano in modo limpido la piena conoscenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare del 17.02.2023 e del successivo licenziamento disciplinare già nelle descritte date va osservato che l'esistenza del r.d.p. n. 1827/2020 emesso in data 16.12.2020 dal Tribunale di Verona era sicuramente nota amministrazione resistente per essere stato, il detto decreto penale, esplicitamente dichiarato dal ricorrente in ben **DUE** domande di inserimento nelle graduatorie ATA indirizzate peraltro al medesimo ambito territoriale ove ha sede l'ufficio per i procedimenti disciplinare che dava impulso al procedimento disciplinare del 17.02.2023.



Per quanto sopra è privo di qualsivoglia fondamento in fatto l'assunto racchiuso nel provvedimento di licenziamento impugnato secondo il quale:

**Considerato** che, in seguito a quanto rappresentato in detta memoria, pag. 3, sulle conseguenze penali della condotta genericamente richiamate in memoria, questo Ufficio ha potuto constatare l'esistenza della definizione di un procedimento penale del Tribunale penale di Verona a carico dell'interessato;

Affermazione del tutto difforme dal vero e dai fatti in quanto l'Ufficio A.T. di Verona ben conosceva la definizione del procedimento penale a carico dell'interessato, dichiarato più volte nelle relative domande di inserimento.

Parimenti infondata è la seconda considerazione:

**Considerato** che non sono accoglibili le deduzioni sulla presunta tardività dell'avvio del procedimento in questione, giacché i contorni della concreta e complessiva vicenda riferita al dipendente (l'essersi dolosamente rivolto a personale organizzato e avere ottenuto falsa documentazione attestante rapporti di lavoro in realtà inesistenti e mai prestati, di cui si avvaleva) sono emersi solo tramite la produzione richiamata in contestazione, in tal senso confermati dai contenuti dei più ampi accertamenti INPS acquisiti durante indagini penali segretate a carico dell'interessato e del succitato provvedimento di condanna, da cui emerge l'insidiosa condotta posta in essere, di cui lo scrivente ufficio ha avuto contezza nel presente procedimento:

Ciò in quanto la dott.ssa Ferruda dichiarava di conoscere il verbale INPS di cui trattasi allegato, peraltro, agli atti del fascicolo penale formatosi a carico di La Manna Biagio ([doc. n. 10](#)).

Da quanto sopra, per concludere, emerge con assoluta chiarezza che l'odierna resistente, **sin dal 07 gennaio 2020** ovvero nelle restanti suindicate date, ben conosceva i fatti **contestati al ricorrente in data 17.02.2023** e sanzionati con il provvedimento di chiusura del procedimento disciplinare **in data 14.06.2023** con la notifica del relativo atto di avvio del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento irrogato in data 14.06.2023 e impugnato in data 27.07.2023 aventi ad oggetto la dichiarazione presente nella domanda di terza fascia circa i servizi dichiarati dal *1 settembre 2012 al 31 agosto 2013 nonché dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 alle dipendenze della scuola paritaria "San Remigio" (..) perché relativi ad un rapporto di lavoro fittizio.*

La normativa vigente in materia, sul punto, è assolutamente chiara ed inequivoca nel dettare la modalità per il computo dei termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare. E' la medesima Corte di Cassazione che ha affermato il seguente principio di diritto: *"In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4°, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/2001, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora"* (ex multis Cass. lavoro Sentenza 14 ottobre 2015, n. 20733 Cass. 20/06/2006 n. 14115, Cass. 12/05/2005 n. 9955 e anche recentemente Cass. n. 23068 del 2021; Cass. 11/08/2015 n. 16683, Cass. n. 29480 del 2008, n. 22066



del 2007, n. 1101 del 2007, n. 14113 del 2006 e n. 4435 del 2004 Cass. 27/02/2014 n. 4724 e 26/03/2010 n. 7410).

Chiara, poi, la decisione della suprema corte 20743 del 2018 ove viene ribadito che *Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare è stato definito come "pluridirezionale", nel senso che accanto alla fondamentale funzione di garantire il diritto di difesa del lavoratore, agevolato nell'addurre elementi di giustificazione a breve intervallo di tempo dall'infrazione, vi è quella di non perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, sicché esso non può essere pregiudicato neppure nel caso di fatti aventi rilievo penale (in motivazione, vedi Cass. 11/8/2015 n.16683).*

Nel caso in esame, il tempo intercorrente tra la conoscenza, provata *per tabulas*, dei fatti posti alla base del licenziamento (e relativo procedimento disciplinare) e la conclusione del procedimento disciplinare stesso è pari a 1.254 giorni (dal 07.01.2020 al 14.06.2023). Da qui la violazione dell'art. 55 bis d.lgs 165/2001 comma 4 periodi I, II e IV e l'illegittimità dell'intero procedimento disciplinare e quindi del licenziamento comminato in data 14.06.2023 a conclusione del procedimento disciplinare attivato in data 17.02.2023.

Inoltre e in aggiunta a quanto sopra, i fatti (conosciuti dalla resistente tre anni prima del licenziamento) e posti alla base del medesimo – tre anni dopo – sono da ritenersi insussistenti in virtù del lasso di tempo intercorso. Costante giurisprudenza ha chiarito, a tale proposito, che *“Ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omissso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, in quanto, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, il ritardo in questione, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro”* (Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2021, n. 35664; nello stesso senso Cassazione civile sez. lav., 10/08/2004, n.15467). Al fine di valutare, nel caso di specie, il rispetto del principio di immediatezza della contestazione disciplinare è possibile utilizzare, in via analogica, il parametro base di cui all'art. 55-bis, co. 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede – in materia di pubblico impiego c.d. “contrattualizzato” o “privatizzato”, che “[...] per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.”



**Ma vi è di più.** Difatti, il licenziamento comminato in data 14.06.2023 è illegittimo anche per un ulteriore profilo di violazione dell'art. 55 bis d.lgs 165/2001.

La norma, difatti, dispone che l'UPD *dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato.*

Nel caso in esame, i fatti e l'addebito essi riferibile contenuti nell'avvio del procedimento disciplinare del 17.02.2023 traggono origine – a dire dell'amministrazione - dalle vicende inerenti il procedimento penale di Tribunale di Nocera Inferiore (R.G.N.R. 4756/2018; R.G.G.I.P. 4779/2018, *citt.*) mentre la circostanza che poi conduceva al successivamente licenziamento disciplinare del 14.06.2023 risulta essere quella relativa alla conoscenza del r.d.p. 1827/20 del 16.12.2020 emesso dal Tribunale di Verona.

Ora, se da un lato tale circostanza viola il d.lgs 165/2001 nella misura in cui i fatti posti alla base del licenziamento non sono espressamente noverati nel precedente avvio del procedimento del 17.02.2023, ferma la medesima contestazione di addebito, dall'altro, tale circostanza conferma in modo definitivo la piena conoscenza della resistente già nell'anno 2020 dei fatti posti alla base del licenziamento: se il licenziamento irrogato nei confronti di La Manna Biagio è suffragato esclusivamente dalla conoscenza del r.d.p. 1827/20 del 16.12.2020 emesso dal Tribunale di Verona (e non anche dall'indagine pendente presso il Tribunale di Nocera) e tale procedimento veniva generato sulla scorta della segnalazione effettuata dalla d.s. dell'I.C. Montalcini alla Procura di Verona (cfr. doc. n. 10 pg. 1), è evidente che l'amministrazione allorquando effettuava la segnalazione alla Procura nell'anno 2020 conosceva perfettamente l'intera vicenda posta alla base del licenziamento del 14.06.2023, essendo stata tale segnalazione a dare vita al procedimento penale conclusosi in data 16.12.2020 che a sua volta determinava il licenziamento del 14.06.2023. Ancora, il decreto penale di condanna veniva dichiarato in entrambe le domande presentate dal ricorrente per il profilo ATA e quindi sicuramente già conosciuto dalla resistente in tali date.

***VII. Illegittimità, nullità e infondatezza della sanzione disciplinare comminata in data 14.06.2023, insussistenza per facta concludentia del datore di lavoro di sanzionare i fatti già conosciuti nel gennaio del 2020 e contestati in sede disciplinare solamente tre anni dopo, insussistenza dei fatti medesimi e tutela reintegrativa oltre che indennitaria spettante al lavoratore.***

Ferme le illegittimità sin ora esposte, il licenziamento impugnato si appalesa affetto di altri ed ulteriori profili di illiceità e infondatezza.





Parte resistente, all'atto del primo rapporto di lavoro (poi dichiarato nullo) instaurato dal ricorrente, avviava dei controlli sui titoli di servizio dichiarati dallo stesso nel corpo della domanda di terza fascia ATA come prestati presso la scuola San Remigio.

Inizialmente, il controllo riguardava la mancanza di copertura contributiva dei servizi dichiarati.

In esito ad *ulteriore controlli*, però, emergevano – quantomeno sin dal 07.01.2020 ([doc. n. 7](#)) - criticità diverse rispetto a tali titoli di servizio e come già più volte evidenziato nel corpo del presente atto, emergeva che oltre alla mancanza di copertura contributiva, detti titoli risultavano essere frutto di un *rapporto di lavoro fittizio*. Appreso tale dato, e quindi che La Manna Biagio aveva dichiarato nel corpo della domanda di inserimento di terza fascia di aver prestato servizio presso la scuola San Remigio, servizio dichiarato fittizio, l'odierna resistente prima annullava il punteggio derivante da tale servizio e poi annullava il contratto di lavoro in essere provvedendo ad invalidare giuridicamente anche il relativo servizio prestato “di fatto e non di diritto”. Contestualmente, la d.s. dell'istituto Montalcini, ben conscia della dichiarazione in domanda non conforme al vero, segnalava l'accaduto alla Procura di Verona presso la quale veniva generato il procedimento penale a carico del ricorrente che si concludeva con il r.d.p. 1827/20 del 16.12.2020 emesso dal Tribunale di Verona, sempre e puntualmente dichiarato nelle successive domande dal ricorrente (docc. nn. 16 e 17).

Come detto sopra, le contestazioni relative al servizio prestato presso l'istituto San Remigio già venivano contestate e sanzionate dalla p.a. che annullava il contratto in essere e depurava il punteggio del ricorrente e decurtava i punti garantiti dal servizio *fittizio*.

Corollario logico è che successivamente all'annullamento del contratto di lavoro in essere e del punteggio relativo ai titoli di servizio contestati, La Manna Biagio si trovava nelle graduatorie di terza fascia con un punteggio legittimo di privo di contestazione pari a pt. 10,25 (senza i 6 pt. per il servizio paritario presso l'istituto San Remigio) e con tale punteggio, legittimo e privo di contestazione alcuna, ricopriva incarichi di supplenza di terza fascia per 24 mesi tali da garantirgli, poi, la possibilità di inserirsi nelle graduatorie permanenti e di accedere al ruolo.

In altre parole, il servizio di 24 mesi prestato dal La Manna presso istituti pubblici idoneo a consentire l'immissione nella graduatoria permanente è assolutamente legio e immune da contestazione alcuna in quanto prestato in forza di un punteggio legittimo di pt. 10,25.

In effetti, oltre a decurtare i pt. 6 relativi ai servizi contestati, la p.a. annullava di diritto anche il periodo lavorativo precedente alla risoluzione contrattuale di gennaio 2020.

Per tali motivi, la premessa del licenziamento irrogato in data 14.06.2023 è del tutto difforme dal vero nel punto in cui viene argomentato che il servizio prestato presso la scuola San Remigio veniva annullato solo per mere questioni contributive, non conoscendo l'amministrazione che lo stesso fosse affetto dalle criticità conosciute solo grazie alle vicende per cui pende presso il procedimento penale





di Tribunale di Nocera Inferiore (R.G.N.R. 4756/2018; R.G.G.I.P. 4779/2018, *citt.*) dalle quali è possibile apprendere che tali servizi sono risultati fittizi e di conseguenza il La Manna ha reso una dichiarazione mendace in domanda.

Come visto sopra e provato documentalmente, la resistente già in data 07.01.2020 era senza dubbio consapevole che i servizi prestati presso la scuola San Remigio si riferivano “ad un periodo che, a seguito di verifica, è stato riscontrato frutto di un rapporto di lavoro fittizio” e pertanto la stessa era ben consapevole dei medesimi fatti contestati, nuovamente, con il procedimento disciplinare avviato in data 17.02.2023.

L'assunto indicato nel corpo dell'avvio del procedimento disciplinare procedimento penale e successivo licenziamento disciplinare secondo cui il procedimento sanzionatorio veniva avviato in esito alle vicende per cui pende presso il procedimento penale di Tribunale di Nocera Inferiore è del tutto influente in quanto che il servizio prestato da La Manna Biagio presso la scuola San Remigio in data 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 nonché dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014 fosse frutto di un rapporto di lavoro fittizio era già per la p.a. fatto noto, conosciuto e anche sanzionato. Proprio la d.s. dell'I.C. Montalcini, con tale consapevolezza, provvedeva a segnalare il tutto alla Procura di Verona ([pg. 1 doc. n. 10](#)).

Quindi, l'aver conosciuto per la seconda volta il medesimo fatto già appreso nel lontano 2020 e anche sanzionato di certo non legittima l'amministrazione ad adottare ulteriori provvedimenti per la medesima questione.

D'altro canto, qualora si dovesse intendere, come argomentato dalla resistente nel corpo del provvedimento di licenziamento, che il potere disciplinare non poteva essere validamente esercitato dal D.S. presso cui il dipendente prestava servizio e quindi che *“i suddetti provvedimenti (adottati nell'anno 2020 a fronte degli stessi fatti) non hanno natura disciplinare (non avendo il Dirigente scolastico competenze in merito), bensì di amministrazione del rapporto di lavoro e delle graduatorie d'istituto, secondo le disposizioni previste dal D.M. 640/2017”* oltre a evidenziare che tale affermazione attesti, ancora una volta, la piena conoscenza dei fatti già nel 2020 da parte dell'amministrazione (e nello specifico dal D.S. quale responsabile della struttura e dall'UAT di Verona dove ha sede l'Ufficio UPD che irrogava il licenziamento) si deduce che il ritardo di tre anni dalla conoscenza del fatto (gennaio 2020 a febbraio 2023) non solo determina la palese illegittimità del procedimento disciplinare e sanzionatorio (ex art. 55 bis d.lgs 165/2001) ma deve essere considerata quale dichiarazione implicita, per *facta concludentia*, dell'insussistenza del fatto contestato (dopo tre anni dalla conoscenza) e della volontà da parte del datore di lavoro di sanzionarlo. Secondo ampia Giurisprudenza *“se un fatto non è stato tempestivamente represso, non avendo avuto il datore di lavoro alcun interesse a sanzionarlo in tempo utile, il licenziamento tardivo è*



evidentemente avvenuto non per quel fatto, sul quale si è appunto soprasseduto; dunque, il fatto non può sussistere (giuridicamente), come fondamento di quel determinato, tardivo licenziamento (essendo irrilevante stabilire se, col senno di poi, tale fatto, laddove tempestivamente contestato, sarebbe stato sussistente o meno). Si tratta di un fenomeno che potrebbe chiamarsi di insussistenza giuridica sopravvenuta del fatto. Un fatto “perdonato” (divenuto quindi disciplinarmente irrilevante) non può ritornare ad essere un fatto disciplinarmente rilevante e giustificare un licenziamento tardivo, solo perché il fatto in questione sussisteva prima che il datore di lavoro esercitasse la libera (ma vincolante) scelta di non reprimerlo. Pertanto, un fatto sul quale il datore ha inequivocabilmente (ossia mediante applicazione dei consolidati parametri giurisprudenziali al riguardo) soprasseduto al momento della commissione dello stesso e nell’arco di tempo necessario per la sua emersione e valutazione, non può che essere considerato “giuridicamente” insussistente laddove posto a fondamento di un licenziamento tardivo, con conseguente applicazione del 4° comma dell’art. 18. (...) Il ritardo (dal pluriennale all’annuale) serbato, in concreto, non può che rappresentare il disinteresse datoriale (...). Cfr. SS.UU. n. 30985/2017 e, in senso letteralmente conforme Tr. Ravenna 2021/591 [\(doc. n. 26\)](#).

Conclusione da ritenersi un vero e proprio pilastro angolare della disciplina dei licenziamenti, tanto da essere confermata dalla S.C. – all’esito di un importante sforzo interpretativo, in questo caso in chiave costituzionalmente orientata – anche in riferimento alla differente normativa di cui al D.L. n. 23/2015, che pure parla di fatto “materiale” (Cass. n. 12174/2019 secondo la quale, in motivazione “l’art. 3, al pari dell’art. 18, fa riferimento alla contestazione, già valorizzata da questa Corte per equiparare alla insussistenza del fatto la completa irrilevanza dello stesso sotto il profilo disciplinare e che, dunque, anche rispetto alla nuova disciplina, impone di ritenere che il «fatto materiale contestato», di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs nr 23 del 2015 sia il «fatto contestato» e cioè, in definitiva, un fatto non solo materialmente integrato ma anche di rilievo disciplinare”).

Applicando tale principio al fatto oggetto di contestazione tardiva, ne deriverà che il fatto solo tardivamente contestato è in realtà un fatto in ordine al quale – secondo peraltro le stesse parole delle SS.UU. del 2017 “Invero, posto che l’obbligazione dedotta in contratto ha lo scopo di soddisfare l’interesse del creditore della prestazione, l’inerzia del datore di lavoro di fronte alla condotta astrattamente inadempiente del lavoratore può essere considerata quale dichiarazione implicita, per *facta concludentia*, dell’insussistenza in concreto di alcuna lesione del suo interesse”.

Ancora di più: “il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore -



*in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile. Inoltre, tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, non può non prevalere la posizione di quest'ultimo, tutelata "ex lege", senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell'organizzazione aziendale (v. i tal senso Cass. sez. lav. n. 13167 dell'8.6.2009). A ben vedere il fondamento logico giuridico della regola generale della tempestività della contestazione disciplinare non soddisfa solo l'esigenza di assicurare al lavoratore incolpato l'agevole esercizio del diritto di difesa, quando questo possa essere compromesso dal trascorrere di un lasso di tempo eccessivo rispetto all'epoca di accertamento del fatto oggetto di addebito, ma appaga anche l'esigenza di impedire che l'indugio del datore di lavoro possa avere effetti intimidatori, nonché quella di tutelare l'affidamento che il dipendente deve poter fare sulla rinuncia dello stesso datore di lavoro a sanzionare una mancanza disciplinare allorquando questi manifesti, attraverso la propria inerzia protratta nel tempo, un comportamento in tal senso concludente”.*

*Infine, “se è vero che ciascun contraente deve restare vincolato agli effetti del significato socialmente attribuibile alle proprie dichiarazioni e ai propri comportamenti, la successiva e tardiva contestazione disciplinare non può che assumere il valore di un inammissibile "venire contra factum proprium", la cui portata di principio generale è stata ormai riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità argomentando proprio sulla scorta della sua contrarietà ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod .civ.”*

Elementi questi tutti, chiaramente evidenziati dalle SS.UU del 2017 e che, a parere di chi scrive, avrebbero dovuto condurre le stesse (nella teorica del fatto di rilevanza giuridica o di rilievo disciplinare che dir si voglia) ad una plana collocazione dell’ipotesi de qua nell’ambito del fatto insussistente. Infatti, l’insussistenza in concreto di alcuna lesione dell’interesse datoriale non è altro che l’insussistenza – valutata a partire dal momento in cui può ritenersi integrato l’abbandono datoriale alla repressione – del “fatto giuridico”. Dello stesso tenore letterale il Tribunale di Ravenna ordinanza n.r.g. 2021/591 ([doc. n. 26](#)), e cass. SS.UU. 30985/2017 etc.

In tale ottica a fronte dell’illegittimità del procedimento disciplinare attivato dopo ben tre anni dalla conoscenza del fatto è da ritenersi ammissibile la tutela reintegrativa oltre che indennitaria.

Nei fatti il licenziamento irrogato si rende privo di ogni sostegno logico in quanto il lavoratore, successivamente all’annullamento del punteggio viziato e dei contratti di lavoro in corso (e quindi dal 21.01.2020) ha reso la propria prestazione lavorativa in modo sicuramente legittimo (punteggio



giusto e mai contestato di pt. 10,25) maturando i 24 mesi per l'immissione nella graduatoria permanente.

E' stata la medesima parte resistente a consentire allo stesso, nel lontano 2020 e con la consapevolezza dei fatti posti alla base del licenziamento, di proseguire il proprio rapporto lavorativo provvedendo a rettificargli il punteggio ed annullare il servizio illegittimo.

E' stata parte resistente a consentire al ricorrente l'inserimento nella graduatoria permanente in costanza del decreto di condanna emesso dal Tribunale di Verona il 16.12.2020 **dichiarato espressamente in domanda (e nella precedente domanda di terza fascia)** e di consentirgli di ottenere un posto di ruolo a tempo indeterminato.

E' stata parte resistente ad ingenerare nel ricorrente la convinzione di aver adottato i provvedimenti ritenuti congrui a fronte dei fatti accertati e contestati nel 2020 e di aver deciso di continuare il rapporto lavorativo, seppure con le rettifiche e gli annullamenti dalla stessa decisi.

Con la consapevolezza dei medesimi fatti parte resistente non può aver prima concesso al ricorrente di lavorare tre anni, fino al conferimento di un contratto a tempo indeterminato, per poi decidere di licenziarlo. Se il licenziamento fosse intervenuto a tempo debito il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di orientare in modo diverso le proprie ambizioni di vita e professionali: ora, invece, dopo aver contratto matrimonio con la sicurezza di aver ottenuto un contratto a tempo indeterminato, si trova a 40 anni senza lavoro, senza mezzi idonei per sostenere la propria famiglia e sbocchi lavorativi alternativi. Il ritardo di tre anni dalla conoscenza dei fatti contestati al licenziamento ha prodotto effetti devastanti ed ingiusti per l'odierno istante.

Detto ciò, è doveroso aggiungere che il richiamo alla *"documentazione acquisita dall'INPS, che ha condotto più vasti accertamenti che hanno riguardato anche il sig. La Manna"* che la resistente dichiara di aver conosciuto solo all'atto dell'avvio del procedimento disciplinare è inficiato dalle dichiarazioni della dott.ssa Ferruda, dichiaratasi alla Procura di Verona come "dirigente USR Veneto" all'epoca dei fatti la quale dichiarava letteralmente che:

Dalla visione del verbale di Accertamento redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno si evince che per il periodo indicato da LA MANNA, presso la scuola paritaria San Remigio (gestita dall'associazione San Remigio oggetto del controllo) erano presenti solo sette lavoratori e non figura il nome di LA MANNA Biagio.

Detto verbale, in effetti, era già anche questo conosciuto dalla dott.ssa Ferruda e quindi dall'Ambito Territoriale di Verona tanto più che è allegato ai documenti in possesso e forniti alla Procura di Verona per gli accertamenti del caso ([pg. 3/97 doc. n. 10](#)).

Parimenti infondato è poi l'assunto *che l'interessato, a causa della condotta addebitata, ha ingiustamente conseguito le supplenze indicate nella contestazione di addebito che sono state oggetto di disconoscimento giuridico.*



Tale circostanza è del tutto non vera. Il servizio prestato dal La Manna in forza dei titoli di servizio contestati veniva annullato/dichiarato nullo con atto recante prot. 666 del 21.02.2020 dell'IC Montalcini e pertanto disconosciuto di diritto.

Il servizio successivo all'annullamento del punteggio relativo al servizio contestato (disposto con atto recante prot. 666 del 21.02.2020) e pedissequo annullamento del contratto in essere all'epoca dei fatti (prot. 1412/U del 05.02.2020) è stato prestato dal ricorrente in forza di un punteggio legittimo e non contestato di pt. 10,25 per la terza fascia e pertanto non può essere senz'altro oggetto di disconoscimento giuridico.

E' la medesima resistente che con il suo operato, consapevole della fittizietà dei servizi presso la scuola San Remigio, ha consentito al ricorrente di ricoprire incarichi di supplenza con un punteggio legittimo e privo di contestazione pari a pt. 10,25 – rideterminato dalla stessa p.a. - e dunque di maturare 24 mesi idonei a garantire l'inserimento nella graduatoria permanente.

Per tale ragione si chiede sin da ora che il Tribunale dichiari legittimo il punteggio maturato da La Manna Biagio successivamente all'adozione dell'atto recante prot. 666 del 21.02.2020.

#### ***VII. Inefficacia ai fini civili e amministrativi del decreto penale di condanna e disparità di trattamento.***

Con il licenziamento intimato parte resistente ha ravvisato la responsabilità disciplinare della dipendente sulla base del decreto penale di condanna non opposto, emesso dal Tribunale di Verona in data 16.12.2020, che non può essere invocato come giudicato in sede disciplinare quanto ai fatti in esso recepiti. Il decreto penale di condanna, a differenza della sentenza, ha efficacia di giudicato soltanto ai fini penali e non a fini extrapenali.

Ex art. 460, comma 5, c.p.p., il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie e, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Nella specie l'UPD procedente ha ritenuto soddisfatta l'esigenza probatoria richiesta per l'accertamento della legittimità dell'irrogata sanzione disciplinare sulla sola base dell'imputazione di cui al decreto penale di condanna prescindendo da ogni altro accertamento. Così ragionando la resistente ha attribuito al giudicato penale una valenza nel giudizio civile eccedente i limiti posti dall'art. 654 cod. proc. pen. oltre che da quelli fissati dall'art. 460, comma 1, cod. proc. pen.

Inoltre, il medesimo UPD a fronte delle medesime contestazioni e dei medesimi fatti addebitati al ricorrente per un diverso dipendente ATA cui venivano contesta la stessa e identica condotta ([doc. n. 24](#)) sospendeva il procedimento disciplinare optando per una valutazione autonoma dei fatti facendo riferimento alla “*complessità dei fatti*” ad oggi raccolti dalla Procura di Nocera ([doc. n. 25](#)).



Orbene e come già detto in precedenza, il ricorrente non risulta nemmeno iscritto nel registro degli indagati per il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Nocera ([cfr. doc. n. 11](#)) .

#### ***VIII. Periculum in mora e istanza cautelare.***

La Manna Biagio ritiene che la domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti del *fumus boni juris*, racchiusi nei paragrafi precedenti e del *periculum in mora*, che saranno esposti nel presente paragrafo i quali, entrambi, condizionano la domanda cautelare proposta e la concessione dei conseguenti provvedimenti.

L'unica fonte reddituale vantata dal ricorrente è(ra) rappresentata in via esclusiva dalla retribuzione dallo stesso percepito in forza dei contratti di lavoro intrattenuti con il MIUR come dato evincersi dal modello 730/2023 ([doc. n. 18](#)) attestante la certificazione dei redditi percepiti per l'anno 2022 nella quale emerge con chiarezza che i soli redditi percepiti dal ricorrente risultano essere le retribuzioni corrisposte dal MIUR come confermato anche dall'estratto contributivo ([doc. n. 19](#)).

L'inserimento nella graduatoria permanente e il conseguimento del ruolo, e dunque di un contratto a tempo indeterminato, garantiva alla ricorrente un'occupazione di lavoro fissa e stabile tant'è che La Manna Biagio, in data 25.06.2022 contraeva matrimonio con la Sig.ra Fiore Francesca ([doc. n. 20](#)) allo stato priva di qualsivoglia reddito e/o lavoro, peraltro attualmente in stato di gravidanza ([doc. n. 21](#)) e stipulava un contratto di finanziamento a tal uopo che avrà scadenza il 15.11.2029 ([doc. n. 22](#)). Grazie alla retribuzione garantita dal contratto a tempo indeterminato oggetto di licenziamento La Manna Biagio provvedeva, dunque, ai fabbisogni quotidiani propri e della propria famiglia che, allo stato, è sfornita di ogni mezzo di sostentamento.

Nel caso di specie, l'annullamento dell'atto di conferimento del ruolo e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e la durata fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione comporterebbe un danno irreparabile e gravissimo alla ricorrente sia perché la stessa non ha, allo stato, alcuna possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro - anche in considerazione che la domanda di accesso alla graduatoria permanente comporta l'automatico depennamento dalla graduatoria di terza fascia - sia perché la ricorrente è privata dell'unica fonte di sostentamento certa e non ha mezzi per provvedere al proprio personale sostentamento.



Difatti, in virtù della sicurezza economica e personale garantita dai predetti rapporti lavorativi, La Manna Biagio decideva di contrarre matrimonio con l'attuale moglie e di creare una famiglia, dato che come sopra descritto aspettano un bambino.

La stabilizzazione nel mondo della scuola con un contratto a tempo indeterminato ha dunque comportato per il ricorrente scelte di vita fondamentali.

Il ricorrente è quindi danneggiato irreparabilmente dai provvedimenti e dai comportamenti datoriali (tutti impugnati) consistiti nel licenziamento senza preavviso.

Il ricorrente ha subito e subisce un danno non solo patrimoniale, costituito dal venir meno della propria unica fonte di reddito, ma anche un danno non altrimenti risarcibile alle aspettative di crescita professionale e di sviluppo lavorativo e di carriera e di futuro (o contestuale nel corrente anno).

L'eccessiva durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe, senza dubbio, un danno grave ed irreparabile.

Il danno da perdita di *chance* è la lesione all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel caso di specie è evidente il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale. L'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chances* con lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso *"il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr. tra molte, Cass. Civ. sez. lav. Sent. n. 14443 del 6.11.2000 in Lav. prev. oggi 2000, 2287). Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con ordinanza del 17/12/2012 ha ravvisato la sussistenza nel caso concreto, osservando che: *"considerato che il riconoscimento ai fini giuridici del servizio, da intendersi come prestato anche per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009, vale ad incrementare il punteggio a cui la ricorrente ha diritto ai fini dell'aggiornamento della propria posizione in seno alle graduatorie permanenti dalle quali si attinge ai fini del conferimento di ulteriori incarichi per l'anno scolastico in corso (cfr domanda di*





*aggiornamento prodotta), con conseguente definitiva negazione del diritto fatto valere nell'ipotesi in cui si dovessero attendere i tempi di un giudizio ordinario... ”.*

Allo stesso modo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Lavoro, con ordinanza del 23/03/2012. Sussiste il *periculum in mora* atteso anche che un danno alla professionalità è difficilmente ricompensabile in termini meramente pecuniari.

L'impossibilità per l'istante di esplicitare le proprie attività lavorative corrispondenti al bagaglio di titoli e servizi acquisito, pregiudica i risultati conseguiti e incide in maniera irreparabile sui diritti di natura strettamente personale come quello all'elevazione e formazione professionale nonché sui diritti attinenti alla personalità dell'individuo e connessi alla posizione sociale acquisita nel luogo di lavoro. E' chiaro, quindi, il pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito, rappresentando inoltre che il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) è per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento (proprio e dell'intera famiglia che costruiva, appunto, basandosi su un contratto di lavoro a tempo indeterminato) e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione dei beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Sussiste dunque, in concreto, l'impossibilità di ottenere in via ordinaria la piena tutela del proprio diritto e del “*bene della vita*” che il legislatore ha inteso garantire in quanto nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.

Il pregiudizio imminente subito dal ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*) in quanto alla ricorrente è, allo stato, privato il diritto di poter stipulare contratti di lavoro ciò traducendosi in una perdita di professionalità e di chance come affermato dalla più recente giurisprudenza in materia per cui nelle more del procedimento di merito verrebbe compromesso irreparabilmente il diritto al lavoro violato (Tribunale di Chieti – Ordinanza del 19.07.07; Tribunale di Treviso ord. 86/2019 RG 913/2019).

In tal senso, prevalente Cassazione ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso “*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo*



*delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa” (Cass. Civ. sez. Lav. N.14443 del 2000).*

\* \* \* \* \*

**Ai fini risarcitori circa il pregiudizio economica conseguente la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato**, La Manna Biagio, infine, deduce che l’illegittimo licenziamento senza preavviso ha privato lo stesso della possibilità di ricevere le retribuzioni legittimamente spettanti per il mese di agosto in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pertanto, il ricorrente chiede la corresponsione di tutte le mensilità/indennità dovute in forza del contratto di lavoro illegittimamente decaduto. Ciò considerato anche che il danno patrimoniale da perdita di chances si configura, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene e non in una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass. n. 18207 del 25/08/2014; Cass.n. 10030/2015, Tribunale di Benevento Sentenza n. 105/2022 del 03-02-2022).

\* \* \* \* \*

In via istruttoria, ove ritenuto necessario dall’adito Giudice, Voglia disporre ex art. 210 c.p.c. l’acquisizione dei documenti da parte dell’amministrazione resistente sottoscritti dal ricorrente all’atto delle diverse prese di servizio successive al 16.12.2020 ove lo stesso dichiarava di essere stato destinatario del decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Verona in data 16.12.2020 r.d.p. 1827/20.

\* \* \* \* \*

Infine, per quanto attiene l’eventuale litisconsorzio necessario si deduce che l’ipotesi di litisconsorzio necessario si ravvisa nel caso in cui la decisione della causa *“non può pronunciarsi che in confronto di più parti”*. Secondo parte della giurisprudenza non sarebbe necessario procedere alla notifica ai potenziali contro interessati in quanto *“benché la pronuncia nei confronti di un concorrente nell’ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. controinteressati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l’efficacia riflessa della sentenza in quanto “avente causa” da una delle parti. Per questi soggetti, ferma*



*restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art.105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario e ciò in quanto il Giudice adito decide infatti sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo” (Tribunale di Napoli – ord. 11664/2017 del 2.4.2017 stesso orientamento Trib. Pavia giudizio rg. 291/2020)”. In ogni caso, nell’eventualità il Giudice dovesse ritenere necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, sin d’ora si inoltra, in calce al presente ricorso, istanza ex art. 151 c.p.c.*

Tanto premesso ed esposto, La Manna Biagio,

### **RICORRE**

a Codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di Verona, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, con decreto *inaudita altera parte* ovvero in via di subordine, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo per la convocazione delle parti, con ordinanza, adotti le seguenti

### **CONCLUSIONI:**

**a)** Accertare e dichiarare l’illegittimità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o nullità ed indi disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto ex tunc, il provvedimento di licenziamento del 14.06.2023 prot. AOOUSPVR 7781 e il relativo avvio del procedimento disciplinare del 17.02.2023 e ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale e per l’effetto, dichiarare il diritto alla reintegra nel posto di lavoro a tempo indeterminato con diritto alla percezione delle retribuzioni medio tempore maturate in uno al risarcimento danni dovuto al lavoratore come sarà ritenuto conforme a giustizia dall’intestato Tribunale e condannare l’amministrazione in tal senso.

**b)** Dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria ATA 24 mesi per la provincia di Verona e nel relativo elenco ruoli, di cui La Manna Biagio risulta essere destinatario, con il profilo collaboratore scolastico, riconoscendo in capo all’istante il punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati presso la scuola statale dal 22.01.2020 (e quindi in forza di un punteggio legittimo e a tutt’oggi privo di contestazione alcuna pari a pt. 10,25) all’anno 2023, ordinando al Ministero di rendere operativo il reinserimento anche nell’elenco ruoli di cui La Manna Biagio era destinatario e condannandolo al pagamento delle retribuzioni spettanti al ricorrente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro fino alla scadenza contrattuale, maggiorata degli interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole



scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6 della legge 412/91 e art. 22, comma 36 della legge 724/94.

c) In via subordinata all'accoglimento della domanda di cui alla lettera a) dichiarare l'illegittimità del procedimento disciplinare avviato in data 17.02.2023 e del successivo licenziamento disciplinare adottato nell'ambito dello stesso in data 14.06.2023 e riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere una indennità proporzionale all'anzianità di servizio commisurata all'ultima retribuzione percepita nella misura ed entità che sarà ritenuta congrua e di giustizia dall'interessato Tribunale) e/o il risarcimento del danno con il pagamento di un'indennità/somma sempre nella misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia e condannare il datore di lavoro a versare tali somme in favore del ricorrente.

d) Disapplicare in ogni caso ogni altro provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a quelli impugnati.

e) Dichiarare, in ogni caso, legittimo il servizio prestato da La Manna Biagio nelle graduatorie di terza fascia e permanente sin dal giorno 22.01.2020 ove occorra previa declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato e i relativi punteggi maturati in forza del legittimo servizio prestato (con pt. 10,25) come personale ATA.

f) Condannare l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali per diritti, onorari con attribuzione e degli altri oneri di legge.

Emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione Voglia l'On.Tribunale:

### **NEL MERITO**

a) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o nullità ed indi disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto *ex tunc*, il provvedimento di licenziamento del 14.06.2023 prot. AOOUSPVR 7781 e il relativo avvio del procedimento disciplinare del 17.02.2023 e ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale e per l'effetto, dichiarare il diritto alla reintegra nel posto di lavoro a tempo indeterminato con diritto alla percezione delle retribuzioni *medio tempore* maturate in uno al risarcimento dei danni dovuto al lavoratore come sarà ritenuto conforme a giustizia dall'interessato Tribunale e condannare l'amministrazione in tal senso.

b) Dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria ATA 24 mesi per la provincia di Verona e nel relativo elenco ruoli, di cui La Manna Biagio risulta essere destinatario, con il profilo collaboratore scolastico, riconoscendo in capo all'istante il punteggio in base ai titoli dichiarati e di



quello maturato per i servizi prestati presso la scuola statale dal 22.01.2020 (e quindi in forza di un punteggio legittimo e a tutt'oggi privo di contestazione alcuna pari a pt. 10,25) all'anno 2023, ordinando al Ministero di rendere operativo il reinserimento anche nell'elenco ruoli di cui La Manna Biagio era destinatario e condannandolo al pagamento delle retribuzioni spettanti al ricorrente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro fino alla scadenza contrattuale, maggiorata degli interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.cp, 16, comma 6 della legge 412/91 e art. 22, comma 36 della legge 724/94.

c) In via subordinata all'accoglimento della domanda di cui alla lettera a) dichiarare l'illegittimità del procedimento disciplinare avviato in data 17.02.2023 e del successivo licenziamento disciplinare adottato nell'ambito dello stesso in data 14.06.2023 e riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere una indennità proporzionale all'anzianità di servizio commisurata all'ultima retribuzione percepita nella misura ed entità che sarà ritenuta congrua e di giustizia dall'intestato Tribunale e/o il risarcimento del danno con il pagamento di un'indennità/somma sempre nella misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia e condannare il datore di lavoro a versare tali somme in favore del ricorrente.

d) Disapplicare in ogni caso ogni altro provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a quelli impugnati.

e) Dichiarare, in ogni caso, legittimo il servizio prestato da La Manna Biagio nelle graduatorie di terza fascia e permanente sin dal giorno 22.01.2020 ove occorra previa declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato e i relativi punteggi maturati in forza del legittimo servizio prestato (con pt. 10,25) come personale ATA.

f) Condannare l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali per diritti, onorari con attribuzione e degli altri oneri di legge.

\* \* \* \* \*

*Ai fini del contributo unificato si richiama l'attestazione depositata con il doc. n. 23.*

#### **ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Qualora il Tribunale adito dovesse ritenerlo strettamente necessario, stante l'elevato numero dei controinteressati che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, si chiede



autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del M.I.U.R. Si fa presente che l'invio potrà essere multiplo e che parte dei documenti saranno inclusi in altra busta telematica.

Con osservanza, Visciano, 18.09.2023.

avv. Francesco Ferrante

